CAMERA DEI DEPUTATI N. 2517

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CRUCIANI

Presentata l'11 ottobre 1960

Riposo settimanale e licenze ordinarie ai componenti il corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Col decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, l'organico del Corpo degli agenti di custodia, che era di 8.350 unità, venne temporaneamente aumentato di 1.750 unità per la durata di cinque anni, con l'obbligo di ridurre progressivamente, a cominciare dal sesto anno, tale temporaneo aumento.

Anziché procedere al detto ridimensionamento il Ministro di grazia e giustizia fu costretto, nel 1947 a promuovere altro provvedimento di legge, con il quale chiese, ed ottenne, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio delo Stato 5 maggio 1947, n. 381, un nuovo temporaneo aumento di organico, di altre 2.787 unità, pur esso per la durata di cinque anni, con l'obbligo di osservare, circa il riassorbimento, le modalità stabilite dal precedente decreto legislativo.

L'aumento temporaneo fu ed è, così, di 4.537 unità e pertanto il Corpo degli agenti di custodia, sia pure transitoriamente, risulta costituito da 12.887 unità.

A decorrere dall'8 settembre 1950 doveva avere inizio il riassorbimento di cui sopra; ma, a seguito della legge 30 giugno 1951 n. 578, e poi, della legge 7 aprile 1954 n. 119, l'inizio del riassorbimento stesso venne portato al 31 maggio 1955.

Il Dicastero interessato, però, appena accintosi a tale riduzione, si accorse subito che ciò era di difficile attuazione, anche perché altre nuove esigenze venivano, nel frattempo, ad impedire il detto piano di assorbimento.

A parte le maggiori e più complesse esigenze del servizio, avvertite negli stabilimenti carcerari, sia a motivo degli aumentati posti di servizio e sia il noto, più razionale orientamento del trattamento carcerario, un altro problema si imponeva all'Amministrazione penitenziaria e cioè la concessione del riposo settimanale a tutti indistintamente i componenti il Corpo degli agenti di custodia, in armonia a quanto disposto per i parigrado degli altri Corpi e, per primo, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i cui dipendenti ebbero questo beneficio con determinazione del Ministero dell'interno n. 333/9048 Gab. del 24 dicembre 1953.

Sono note a questa Camera le vicissitudini che portarono a tale prima concessione, a favore di tanti benemeriti servitori della Patria, grazie alla tenace opera della Federazione nazionale delle Forze di polizia in congedo la quale si rese interprete, presso il Parlamento, e gli organi di Governo del tempo, di questa giusta e legittima aspirazione degli elementi in servizio.

Stando così le cose ed incombendo anche sul Ministero di grazia e giustizia l'obbligo costituzionale di concedere agli agenti di custodia da esso dipendenti sia il riposo set-

timanale e sia le licenze annuali, nella misura strettamente fissata dai regolamenti, pena la violazione sia dell'articolo 36 della Costituzione dello Stato, e sia più concretamente dell'articolo 2109 del Codice civile, l'onorevole Ministro propose a questa Camera il noto disegno di legge n. 2847, presentato alla Presidenza il 6 aprile 1957, con il quale chiese e ottenne una *nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia.*

Infatti, il predetto disegno è da tempo legge dello Stato.

Dalla relazione che accompagna il citato disegno di legge n. 2847, si evince chiaramente che uno dei motivi fondamentali portati a giustificazione della chiesta ed ottenuta « nuova data » fu precisamente quello di poter concedere la « promessa giornata di riposo settimanale » a tutto il personale interessato, nonché il regolare invio in licenza ordinaria annuale dello stesso personale, rispettando la durata stabilita dai regolamenti.

A tutt'oggi, però, non risulta che la predetta Amministrazione penitenziaria abbia disposto le attese concessioni (riposo settimanale e normalizzazione delle licenze annuali) a favore di questa benemerita categoria di lavoratori e di fedeli servitori dello Stato. Anzi, risulta precisamente il contrario e cioè:

1°) La riduzione a giorni 30 della durata della licenza annuale ordinaria, nei confronti di tutto il personale, in aperta violazione delle norme esistenti, chiaramente riassunte nella circolare n. 217/2708 del 1° agosto 1953 diramata dallo stesso Ministero, laddove è ribadito il diritto a fruire di:

a« giorni 30 di licenza ordinaria, per i dipendenti con servizio fino a tre anni;

b) giorni 40 di licenza ordinaria, per i dipendenti con servizio da 15 a 20 anni;

c) giorni 45 di licenza ordinaria, per i dipendenti con servizio oltre i 25 anni.

2°) L'assurdo assorbimento, nella durata della già abbastanza decurtata licenza ordinaria annuale, dei giorni di riposo per malattia, eventualmente fruiti durante l'anno.

3°) La non meno assurda fissazione della decorrenza delle ritenute connesse alle licenze di convalescenza (indennità eventuali) dal giorno successivo a quello di dimissione dell'Ospedale, anziché dopo i soliti 30 giorni, stabilita con semplice circolare ministeriale (circolare n. 182/2673 del 23 marzo 1953).

4°) L'altra disposizione ancora più assurda e sempre contraddicente con le disposizioni di ordine generale, che proietta negli anni successivi il riassorbimento delle licenze di convalescenza, eventualmente fruite in un determinato anno. Insomma, onorevoli colleghi, se consideriamo che questi poveri agenti di custodia prestano nove, dieci, undici e anche dodici ore giornaliere di servizio, nelle estenuanti condizioni, facili ad immaginare, all'interno delle carceri; che ad essi non viene concesso il sacrosanto riposo settimanale; che ad essi non vengono concesse le solite libertà in occasione delle frequenti festività infrasettimanali; che ad essi non vengono concesse le normali licenze ordinarie annuali nelle misure volute dalle disposizioni in vigore; che ad essi vengono tolte perfino quelle giornate, trascorse a letto per malattia, dalla già ridotta licenza ordinaria annuale, con una odiosa ipoteca gravante addirittura sulle licenze degli anni futuri, non resta che concludere che il Ministero di grazia e giustizia sta grossolanamente confondendo gli agenti di custodia con i « custoditi », cioè i carcerati.

Ci onoriamo pertanto di presentare la seguente proposta di legge, intesa a garantire a questo benemerito personale, un minimo di trattamento civile, per quanto riguarda l'orario di servizio, il riposo settimanale e le licenze annuali, ispirandoci alle norme più recenti, sancite, in materia, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati civili dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai componenti il Corpo degli agenti di custodia compete il riposo settimanale, prescritto dall'articolo 36 della Costituzione della Repubblica e previsto dall'articolo 2109, primo comma, del Codice civile.

Al predetto personale si applicano pertanto le norme stabilite dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le norme fissate dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, in materia di ricorrenze festive.

ART. 2.

Allo stesso personale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di congedo straordinario e relativo trattamento economico.